

Convenzione

Tra

La Scuola Normale Superiore con sede in Pisa, Piazza dei Cavalieri n. 7, C.F. 80005050507, nella persona del Direttore e rappresentante legale pro-tempore, Prof. Vincenzo Barone, (di seguito “SNS”),

E

L’Istituto Nazionale di Astrofisica, con sede in Roma, Viale del Parco Mellini n. 84, C.F. 97220210583, nella persona del Presidente e rappresentante legale pro-tempore, Prof. Nicolò D’Amico (di seguito “INAF”),
e di seguito congiuntamente “Parti”

Premesso che

- l’INAF è un ente pubblico nazionale di ricerca con il compito di svolgere, promuovere, e valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell’astronomia e di diffonderne e divulgarne i relativi risultati, di promuovere e favorire il trasferimento tecnologico verso l’industria, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale;

- la SNS è un Istituto pubblico di istruzione superiore universitaria, di ricerca e alta formazione ad ordinamento speciale che sta sviluppando la propria attività di ricerca e di formazione nel settore dell’astronomia e dell’astrofisica;

- nel 2007 e nel 2013 le Parti hanno stipulato una convenzione di collaborazione istituzionale e scientifica che prevede, tra l’altro, la costituzione di un gruppo di ricerca congiunto, per lo svolgimento di attività di ricerca nei campi dell’Astrofisica delle Alte Energie, dell’Astrofisica Relativistica e della Cosmologia;

- le Parti sono interessate a proseguire e consolidare i rapporti di collaborazione

intrapresi con la suddette convenzioni e condotti con riconosciuti risultati;

visto

- l'art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il CCNL Scuola Università e ricerca del 19 aprile 2018, per il trattamento del personale dell'INAF;
- gli Statuti delle Parti;

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

Le premesse e gli atti in essa indicati devono intendersi parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

La SNS e l'INAF, nell'ambito dei fini previsti dai rispettivi ordinamenti e statuti, si impegnano reciprocamente a sviluppare rapporti di collaborazione istituzionale e scientifica secondo le modalità di seguito definite.

In particolare, la SNS e l'INAF costituiscono, in conformità alle disposizioni dei propri statuti, regolamenti e disciplinari, un Gruppo di Ricerca congiunto (anche "GdR" nel seguito) avente come obiettivo lo studio interdisciplinare e la formazione nei campi dell'Astrofisica delle Alte Energie, dell'Astrofisica Relativistica e della Cosmologia, attraverso l'apporto di fisici e astrofisici teorici, computazionali e osservativi, allo scopo di promuovere lo sviluppo delle conoscenze e la formazione di giovani ricercatori nei settori su menzionati.

Le parti riconoscono che potranno anche stipulare successivi accordi specifici attuativi della presente convenzione (es. per lo sviluppo di specifici progetti di ricerca, per partecipare a bandi, *calls* etc.).

Art. 3

Il GdR congiunto è formato dal personale scientifico della SNS, temporaneamente associato all'INAF, in conformità alle disposizioni del *“Disciplinare Associatura con eventuale incarico gratuito di collaborazione di ricerca o tecnico scientifica”*, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 67/2010 del 22 ottobre 2010, modificata con delibere n.64 del 4 ottobre 2013 e n. 19 del 23 marzo 2018, specificatamente impegnato nelle attività di ricerca di cui all'articolo precedente, e da un massimo di cinque ricercatori e/o assegnisti di ricerca dell'INAF, impegnati negli stessi campi di ricerca ed individuati con le modalità di cui al successivo art. 7.

Ciascuna Parte sostiene direttamente ogni onere relativo al proprio personale di ricerca impegnato nel GdR congiunto, ai sensi del comma precedente.

Art. 4

Ai fini dello svolgimento dell'attività di collaborazione programmate, il GdR potrà disporre fondi reperiti dalla SNS e/o dall'INAF, secondo le modalità previste dagli ordinamenti di ciascuno degli Enti.

Le parti si impegnano altresì a promuovere, ove sia possibile, il finanziamento esterno delle attività di comune interesse, anche concorrendo congiuntamente al conseguimento di finanziamenti nazionali e internazionali.

I fondi reperiti dalla SNS, dall'INAF o da Enti esterni per lo svolgimento delle attività di ricerca programmate dal GdR saranno amministrati dalla SNS, secondo le indicazioni del Responsabile scientifico del Progetto di cui all'art. 7 ed in conformità alla normativa SNS per tempo vigente.

Il Responsabile del Progetto e la SNS saranno responsabili nei confronti dell'INAF delle risorse assegnate al progetto dall'INAF e dell'andamento delle ricerche programmate.

Art. 5

Per la realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione, la SNS si impegna a garantire il supporto logistico ed amministrativo necessario e a consentire al personale di ricerca del GdR l'accesso alla Biblioteca e ai servizi informatici della SNS.

La SNS si impegna altresì:

- a) ad ospitare il GdR congiunto in locali idonei;
- b) ad assicurare al personale INAF coinvolto nelle attività di ricerca di comune interesse l'accesso ai Laboratori e Centri della SNS, previo nulla-osta dei Direttori delle strutture interessate, al fine di consentir ad esso lo svolgimento di attività scientifiche nell'ambito dei programmi concordati;
- d) a garantire a eventuali dipendenti, borsisti, assegnisti e collaboratori INAF ospitati, previa autorizzazione del Comitato di cui all'art. 7, presso il GdR lo stesso trattamento riservato al personale del GdR stesso;
- e) a garantire ad eventuali ospiti o visitatori del GdR piena libertà di accesso alle strutture presso cui ha sede il GdR, nel rispetto delle norme generali di disciplina e sicurezza vigenti all'interno della SNS;
- f) a dare adeguato risalto al GdR nelle comunicazioni verso l'esterno, nelle partecipazioni congressuali e nelle azioni divulgative e di formazione risultanti dalle attività svolte, avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio Stampa della SNS e di quello dell'INAF.

Art. 6

Per la realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione, l'INAF si impegna:

- a) ad assicurare, previo nulla-osta dei Direttori delle strutture interessate e salve

le consuete modalità di accesso su base competitiva all'uso delle infrastrutture osservative nazionali, l'accesso del personale e degli allievi della SNS alle Strutture di ricerca e l'uso delle infrastrutture osservative dell'INAF per lo svolgimento della loro attività didattica e/o di ricerca;

b) a destinare presso il GdR congiunto il personale di ricerca INAF, di cui all'art. 3, senza oneri per la SNS e senza oneri aggiuntivi a carico dell'INAF stesso:

- conservandogli il trattamento giuridico, previdenziale ed economico spettantegli;

- fornendogli idonea copertura assicurativa (per gli infortuni e le malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi);

c) a consentire l'affidamento al personale INAF assegnato al GdR di incarichi di insegnamento per i corsi interni della SNS, compatibilmente con la normativa che regola la materia.

Art. 7

E' costituito un Comitato di coordinamento, composto da due membri nominati dall'INAF e da due membri nominati dalla SNS. Il Comitato è presieduto da uno dei membri nominati dalla SNS.

Il Comitato definisce, su base annuale, i programmi di ricerca del Gruppo congiunto e individua i ricercatori INAF e della SNS che vengono chiamati a farne parte. Il Comitato nomina altresì, sentiti i membri del GdR, un Responsabile scientifico del Progetto che è responsabile dell'attuazione delle ricerche programmate.

Art. 8

Per l'esecuzione della presente convenzione le Parti si impegnano dare piena osservanza alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs.

81/2008, DI 363/1998 e regolamenti collegati) e, a tal fine, convengono che:

1. il personale INAF opererà presso il GdR nel rispetto dell'art. 3 comma 6 secondo periodo del Dlgs. 81/2008 e, pertanto, sarà cura di SNS fornire al personale INAF idonea formazione e informazione nonché le specifiche valutazioni di rischio e le misure comportamentali di sicurezza in regime ordinario e di emergenza;
2. il personale INAF si impegna a non svolgere attività incompatibili con le destinazioni d'uso dei locali in uso;
3. il personale INAF impegnato nelle attività previste dalla presente convenzione non sarà esposto a rischi specifici, ma soltanto a rischi infortunistici di tipo generico, pertanto non sarà attivata la relativa sorveglianza sanitaria da parte di SNS;
4. l'INAF designi, tra il personale inviato presso il GdR, un referente per le questioni inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro;
5. potrà essere sottoscritto un accordo aggiuntivo per la disciplina di aspetti particolari inerenti la materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 9

Le Parti saranno titolari in uguale misura dei diritti di proprietà industriale e intellettuale eventualmente generati dall'attività di ricerca nell'ambito del presente accordo; è fatta salva la diversa disciplina contenuta nei programmi di finanziamento nazionali e internazionali.

Art. 10

Le Parti si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e in conformità a quanto previsto

dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i..

4.2 Le Parti si impegnano a proteggere i dati personali che saranno trattati nell'ambito della presente convenzione e ad adottare misure di sicurezza adeguate con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 cit..

Art. 11

Ciascuna delle Parti si impegna, per sé e per il proprio personale, a considerare strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico (brevetti, know how, processi, procedimenti, etc.) di pertinenza dell'altra parte di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo.

Art. 12

La presente convenzione ha efficacia di anni cinque dalla data dell'ultima sottoscrizione. L'eventuale rinnovo per uguale periodo dovrà essere preventivamente concordato tra la SNS e l'INAF, sulla base delle effettive necessità dei programmi in corso e/o l'opportunità di dare avvio ad altri programmi di ricerca di comune interesse.

Le Parti potranno recedere dalla presente convenzione con un preavviso di sei mesi, da comunicare con PEC, salvo l'obbligo di portare a termine i programmi già in essere.

Art. 13

La presente convenzione, redatta per scrittura privata non autenticata in unico esemplare in formato digitale, sottoscritta con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005, assolve l'imposta di bollo all'origine in modo virtuale a carico di SNS.
La presente convenzione assolve l'imposta di registro per il caso d'uso e le

eventuali spese di registrazione sono a carico di chi la richiede.

Pisa, data della firma digitale

Per la SNS, Il Direttore, f.to Prof. *Vincenzo Barone*

Roma, data della firma digitale

Per l'INAF, il Presidente, f.to Prof. *Nicolò D'Amico*